

STATUTO

Titolo I NATURA E FINE

Art. 1 *Costituzione*

§ 1. È costituita l'Associazione privata di fedeli "Rinnovamento nello Spirito Santo" che, all'interno della omonima corrente spirituale, opera nella Chiesa per il rinnovamento della vita cristiana.

§ 2. L'Associazione ha sede in Roma.

Art. 2 *Finalità*

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) l'aiuto ad accogliere una rinnovata effusione dello Spirito Santo, la sua guida, i suoi doni e carismi;
- b) la riscoperta della grazia battesimale e dell'identità cristiana;
- c) l'esperienza, la conoscenza e la pratica dei carismi elargiti dallo Spirito Santo, in gioiosa e piena adesione alla vita sacramentale ed ecclesiale;
- d) la costituzione e la formazione di cenacoli, gruppi e comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo;
- e) la santità di vita attraverso l'adesione al Vangelo e la conversione permanente;
- f) la formazione al servizio ministeriale nella Chiesa e nella società quale frutto della vita nuova nello Spirito;
- g) la diffusione della grazia del Rinnovamento;
- h) la missione evangelizzatrice come impegno derivante dall'effusione dello Spirito e il servizio all'uomo.

Art. 3
Attività

L'Associazione svolge tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità espresse dall'art. 2.

A tale scopo:

- a) promuove un cammino di fede tra gli aderenti riuniti in Cenacoli, gruppi e comunità, attraverso la preghiera comunitaria e la formazione umana, spirituale ed ecclesiale;
- b) promuove i ministeri di fatto sia internamente all'Associazione, sia nel mondo ecclesiale e civile;
- c) promuove e organizza ritiri, convegni, seminari di formazione, uffici, progetti, eventi ecclesiali e civili;
- d) partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa, per una presenza incisiva anche nei campi della cultura, della carità e dell'impegno sociale, con specifica attenzione ai giovani, alla famiglia e a tutte le forme di povertà e di disagio sociale;
- e) promuove iniziative e opere derivanti dall'impegno missionario.

Titolo II APPARTENENZA

Art. 4 *Adesione*

§ 1. Aderiscono all'Associazione i singoli fedeli laici che, dopo il previsto cammino di preparazione, hanno ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo, dichiarano di voler operare attivamente nell'Associazione e si impegnano al suo sviluppo e sostentamento.

§ 2. Alle stesse condizioni di cui al precedente paragrafo possono essere membri dell'Associazione:

- i sacerdoti e i diaconi (cf CIC, can. 298, § 1);
- i religiosi e le religiose con il consenso dei loro superiori (cf CIC, can; 307, § 3).

§ 3. L'adesione deve essere annualmente verificata da parte degli organi di servizio locali secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto e dal Regolamento interno dell'Associazione.

§ 4. Possono partecipare agli eventi, alle iniziative e alle attività dell'Associazione anche tutti coloro i quali, pur non avendo ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito e non appartenendo a una realtà locale, tuttavia sono simpatizzanti e/o amici del Rinnovamento nello Spirito.

Art. 5

§ 1. Gli aderenti possono abbandonare liberamente l'Associazione.

§ 2. In caso di comprovata irregolarità, gli aderenti possono essere dissociati dal Pastorale di servizio del Gruppo di appartenenza, oppure dal Comitato diocesano o dal Consiglio regionale territorialmente competente.

§ 3. Contro il provvedimento di cui al paragrafo precedente è possibile il ricorso rispettivamente al Consiglio regionale e al Comitato nazionale di servizio.

Art. 6
Realtà locali

§ 1. L'Associazione si articola localmente in Cenacoli, Gruppi, Comunità e Comunità di alleanza, che partecipano alla vita associativa uniti tra loro a livello diocesano, regionale e nazionale, secondo le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Associazione.

§ 2. Il Cenacolo è formato da aderenti, in numero non superiore a 12, che, privi di un pastorale di servizio, si incontrano settimanalmente per la preghiera comunitaria carismatica e condividono la vita nuova nello Spirito.

§ 3. Il Gruppo è formato dagli aderenti che eleggono un pastorale di servizio, si incontrano settimanalmente per la preghiera comunitaria carismatica e condividono la vita nuova nello Spirito; essi si impegnano in un cammino comune di crescita spirituale e di formazione permanente.

§ 4. La Comunità è formata dagli aderenti che, oltre gli impegni di cui al § 3 del presente articolo, vivono "assiduamente" e con cadenza regolare secondo il modello della prima comunità cristiana descritta nel libro degli Atti cap. 2, 42: Preghiera – Formazione permanente – Vita sacramentale – Vita fraterna.

§ 5. La Comunità di alleanza è formata dagli aderenti che, oltre agli impegni di cui al § 4 del presente articolo, ne assumono altri specifici relativi alla vita fraterna e al servizio, anche in forma di promesse sancite da una regola scritta compatibile con il presente Statuto e con il Regolamento interno dell'Associazione.

Titolo III ORGANI

Art. 7

Principi generali

§ 1. A tutti i livelli sono preposti organi collegiali presieduti da un Coordinatore o da un Presidente, al servizio dell'unità, della comunione e del cammino, secondo le finalità proprie dell'Associazione.

§ 2. Sono organi dell'Associazione:

- a livello locale: l'Assemblea degli aderenti (cf art. 4, § 1), il Pastorale di servizio, il Coordinatore;
- a livello diocesano: il Consiglio, il Comitato di servizio e il Coordinatore;
- a livello regionale: il Consiglio e il Coordinatore;
- a livello nazionale: l'Assemblea, il Consiglio, il Comitato di servizio e il Presidente.

§ 3. La durata in carica degli organi elettivi è di quattro anni per ogni mandato.

§ 4. Ogni organo collegiale deve essere composto da almeno tre membri. Nel Cenacolo, organo collegiale è l'Assemblea degli aderenti che elegge al suo interno un Coordinatore.

§ 5. Eventuali deroghe ai §§ 1, 2 e 3 del presente articolo per le Comunità, di cui all'art. 6 § 5, devono essere preventivamente approvate dal Consiglio nazionale.

§ 6. Per i coordinatori diocesani e regionali e il Presidente nazionale non è ammessa l'elezione nella stessa carica per più di due mandati consecutivi. La permanenza nella carica oltre i due mandati consecutivi può essere consentita in ragione di valutazioni pastorali comunitariamente condivise nel discernimento carismatico, approvate dall'autorità ecclesiastica competente.

Capo I
Livello locale

Art. 8
Il Coordinatore del Cenacolo

§ 1. Il Coordinatore del Cenacolo è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

§ 2. Spetta al Coordinatore:

- a) promuovere l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Associazione;
- b) promuovere una costante azione di comunione all'interno del Cenacolo al fine di rafforzarne l'identità carismatica, ecclesiale e missionaria;
- c) impegnarsi per garantire l'adeguato sostegno economico alle attività di cui all'art. 3 da parte degli aderenti.

Art. 9
Il Pastorale di servizio

§ 1. Il Pastorale di servizio è eletto dall'Assemblea degli aderenti dei Gruppi e Comunità.

§ 2. Spetta al Pastorale di servizio:

- a) guidare gli aderenti nel perseguire le finalità dell'Associazione previste dall'art. 2 in armonica collaborazione con la Chiesa locale;
- b) verificare l'adesione e ammettere i nuovi aderenti, redigendo l'elenco annuale, di cui all'art. 4 § 3;
- c) discernere e guidare il cammino comunitario dell'organismo locale per la crescita umana, spirituale ed ecclesiale degli aderenti;
- d) favorire l'esercizio dei carismi, la promozione dei ministeri di fatto e le attività di evangelizzazione e missionarie;
- e) impegnarsi per garantire l'adeguato sostegno economico alle attività di cui all'art. 3 da parte degli aderenti.

Art. 10

Il Coordinatore del Gruppo o Comunità

§ 1. Il Coordinatore di un Gruppo o Comunità è eletto dall'Assemblea degli aderenti fra i componenti il Pastorale di servizio.

§ 2. Spetta al Coordinatore:

- a) convocare e presiedere il Pastorale di servizio;
- b) promuovere l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Associazione;
- c) svolgere una costante azione di comunione all'interno della realtà locale dell'Associazione al fine di rafforzarne la chiara identità ecclesiale e la forte testimonianza della vita carismatica.

Capo II
Livello diocesano

Art. 11
Il Consiglio diocesano

§ 1. Il Consiglio diocesano è composto dai coordinatori delle realtà locali, dal Comitato diocesano di servizio, ove istituito, e dal Coordinatore diocesano.

§ 2. Spetta al Consiglio diocesano:

- a) favorire l'unità e la fraterna collaborazione fra le realtà locali;
- b) attuare gli indirizzi generali dell'Associazione stabiliti dagli organi regionali e nazionali;
- c) approvare le attività comuni proposte dal Comitato diocesano di servizio nell'ambito delle competenze di cui all'art. 12 § 2;
- d) assolvere agli altri compiti previsti, a livello diocesano, dal Regolamento interno dell'Associazione;
- e) eleggere i componenti del Comitato diocesano di servizio, ove istituito.

Art. 12
Il Comitato diocesano di servizio

§ 1. Il Comitato diocesano di servizio viene costituito nelle diocesi dove sono presenti Cenacoli, Gruppi e Comunità, tenuto conto del numero delle realtà locali presenti in diocesi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Associazione.

§ 2. Spetta al Comitato diocesano di servizio:

- a) promuovere la diffusione della grazia del Rinnovamento, anche attraverso la costituzione di nuove realtà locali;
- b) promuovere l'identità carismatica dell'Associazione e assicurare il senso di appartenenza secondo gli indirizzi generali dell'Associazione, anche in relazione ai mezzi di sostentamento;

- c) attuare con il Consiglio diocesano le attività programmate;
- d) sostenere e verificare, in un fraterno accompagnamento, l'attività pastorale delle realtà locali;
- e) riconoscere le realtà locali, previo parere del Consiglio regionale.

§ 3. Il Comitato diocesano di servizio è presieduto dal Coordinatore diocesano di cui all'art. 13. Dove non sia costituito il Comitato diocesano di servizio, il Coordinatore diocesano ne assume le competenze in stretta collaborazione con il Consiglio diocesano.

§ 4. Nelle Diocesi con meno di tre realtà locali, sarà nominato dal Consiglio regionale un Referente diocesano.

Art. 13

Il Coordinatore diocesano

§ 1. Il Coordinatore diocesano è eletto dal Consiglio diocesano. Dove è istituito il Comitato diocesano di servizio, è eletto fra i suoi componenti.

§ 2. Spetta al Coordinatore diocesano:

- a) convocare e presiedere il Comitato diocesano di servizio e il Consiglio diocesano;
- b) promuovere azione di comunione fra le realtà locali, nonché fra queste e il livello regionale e nazionale;
- c) coordinare le iniziative volte alla missione e alla diffusione della grazia del Rinnovamento nello Spirito Santo;
- d) favorire forme di collaborazione con le realtà ecclesiali presenti in diocesi;
- e) rappresentare l'Associazione presso il Vescovo e gli organi pastorali della diocesi, conferendo allo scopo eventuali deleghe.

Capo III
Livello regionale

Art. 14
Il Consiglio regionale

§ 1. Il Consiglio regionale è composto dal Coordinatore regionale, dai Coordinatori delle diocesi della regione o delle zone interdiocesane, dai delegati regionali degli ambiti di evangelizzazione, dal Direttore regionale e dal Consigliere spirituale ove nominato.

§ 2. Al Consiglio regionale partecipano senza diritto di voto il Referente diocesano, i delegati regionali dei ministeri e i componenti designati dal medesimo Consiglio regionale, fino a un massimo di tre.

§ 3. Spetta al Consiglio regionale:

- a) decidere come attuare i programmi e le iniziative nazionali e come promuovere, in sintonia con gli organi nazionali, tutte le attività pastorali e organizzative a livello regionale;
- b) assolvere agli altri compiti previsti, a livello regionale, dal Regolamento interno dell'Associazione.

§ 4. Il Consiglio regionale è corresponsabile con il Coordinatore regionale dell'attuazione dei programmi e delle iniziative decisi dai competenti organi a livello nazionale o deliberati a livello regionale.

§ 5. Il Consiglio regionale:

- a) garantisce l'identità carismatica dell'Associazione e promuove il senso di appartenenza;
- b) promuove e verifica, in un fraterno accompagnamento, l'attività dei Comitati diocesani di servizio e dei Consigli diocesani;
- c) elegge il direttore regionale;
- d) elegge i consiglieri degli ambiti di evangelizzazione;
- e) nomina annualmente i delegati dei ministeri;

- f) nelle regioni che abbiano un numero di realtà locali riconosciute superiore a cento, elegge tra i suoi membri un componente del Consiglio nazionale ai sensi dell'art.18, § 1, lettera f) del presente statuto.

Art. 15

Il Coordinatore regionale

§ 1. Il Coordinatore regionale è eletto dal Consiglio regionale e dai Coordinatori delle realtà locali.

§ 2. Spetta al Coordinatore regionale:

- a) convocare e presiedere il Consiglio regionale coordinandone le attività pastorali, ministeriali, formative, di evangelizzazione e organizzative, in ottemperanza alle direttive del Comitato nazionale di servizio e secondo le necessità della regione favorendo l'unità e la comunione;
- b) promuovere una costante azione di comunione tra le realtà locali del Rinnovamento nello Spirito Santo e favorire la collaborazione con le realtà ecclesiali esistenti nella regione;
- c) proporre al Consiglio regionale il Direttore regionale;
- d) proporre i consiglieri degli ambiti di evangelizzazione e i delegati regionali dei ministeri, secondo le indicazioni del Consiglio nazionale;
- e) rappresentare l'Associazione presso la Conferenza Episcopale Regionale;
- f) rappresentare, agli effetti civili ed ecclesiali, l'Associazione nel territorio di competenza.

Art. 16

Il Direttore regionale

§ 1. Il Direttore regionale è eletto dal Consiglio regionale.

§ 2. Spetta al Direttore regionale:

- a) sviluppare, nel territorio di competenza, i criteri organizzativi, economici e amministrativi deliberati dal Consiglio nazionale per tutta l'Associazione;
- b) coadiuvare costantemente il Coordinatore regionale e il Consiglio regionale, sovrintendendo a tutte le attività organizzative, economiche e amministrative derivanti dai programmi e dei progetti decisi dal Consiglio regionale.

Capo IV
Livello nazionale

Art. 17
Assemblea nazionale

§ 1. L'Assemblea nazionale è composta dai Referenti diocesani, dai Coordinatori diocesani e dal Consiglio nazionale. Il Referente diocesano partecipa senza diritto di voto.

§ 2. Spetta all'Assemblea nazionale:

- a) svolgere una funzione propositiva e consultiva in ordine alle finalità e alle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- b) eleggere il Presidente dell'Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo;
- c) approvare le modifiche dello Statuto e del regolamento interno dell'Associazione;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 18
Il Consiglio nazionale

§ 1. Il Consiglio nazionale è composto:

- a) dal Comitato nazionale di servizio;
- b) dai Coordinatori regionali;
- c) da sei componenti eletti dallo stesso Consiglio nazionale;
- d) dai componenti designati dal Comitato nazionale di servizio, fino a un massimo di sei, senza diritto di voto;
- e) dai delegati nazionali dei ministeri;
- f) da un componente eletto da ogni regione che abbia un numero di realtà locali riconosciute superiore a cento;
- g) dai Coordinatori diocesani delle Diocesi con un numero di realtà locali riconosciute superiore a quaranta.

§ 2. Spetta al Consiglio nazionale:

- a) stabilire gli indirizzi generali, le iniziative e i programmi da attuare attraverso gli organi competenti ai diversi livelli;
- b) proporre la modifica dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione nonché interpretarne le norme;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo per l'approvazione dell'Assemblea nazionale;
- d) approvare, su proposta del Comitato nazionale di servizio, la regola delle Comunità dell'Associazione, di cui all'art. 6, § 5;
- e) assumere le competenze stabilite dal Regolamento interno dell'Associazione;
- f) eleggere fino a un massimo di tre componenti del Comitato nazionale di servizio;
- g) eleggere il Coordinatore nazionale;
- h) eleggere il Direttore.

§ 3. I membri del Consiglio nazionale fanno parte dell'Assemblea dei fondatori della Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Art. 19

Il Comitato nazionale di servizio

§ 1. Il Comitato nazionale di servizio è composto da:

il Presidente;

il Coordinatore nazionale;

il Consigliere spirituale nazionale;

il Direttore;

i componenti eletti dal Consiglio nazionale, fino a un massimo di tre.

§ 2. Spetta al Comitato nazionale di servizio:

- a) dare attuazione a tutte le attività pastorali e organizzative decise dal Consiglio nazionale;
- b) svolgere una funzione propositiva in ordine alle finalità e alle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;

- c) designare fino a un massimo di sei componenti da cooptare nel Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto;
- d) nominare il Direttore delle riviste ufficiali Rinnovamento nello Spirito Santo e Alleluja;
- e) nominare i propri membri all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vaticana Centro Internazionale Famiglia di Nazareth;
- f) designare i rappresentanti dell'Associazione presso gli organismi ecclesiali, le associazioni e gli enti che ne facciano richiesta;
- g) deliberare tutti gli atti amministrativi secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio nazionale.

Art. 20

Il Presidente nazionale

Spetta al Presidente nazionale:

- a) convocare e presiedere il Comitato nazionale di servizio e il Consiglio nazionale;
- b) sovrintendere alle attività dell'Associazione per assicurare l'attuazione degli artt. 2 e 3, in solido con il Comitato nazionale di servizio;
- c) rappresentare l'Associazione presso la Conferenza Episcopale Italiana, la Santa Sede e ogni altra istanza di carattere civile e sociale;
- d) delegare i membri dell'Associazione per funzioni specifiche, sentito il Comitato nazionale di servizio;
- e) delegare i singoli componenti del Comitato nazionale di servizio a rappresentare l'Associazione nelle materie di loro competenza;
- f) dirimere in ultima istanza le eventuali controversie interne all'Associazione;
- g) partecipare come membro di diritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Art. 21

Il Coordinatore nazionale

Spetta al Coordinatore nazionale:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea nazionale;
- b) coordinare le attività pastorali, ministeriali, formative, missionarie e organizzative dell'Associazione, favorendo in essa l'unità e la comunione;
- c) promuovere in fraterno accompagnamento la verifica delle attività dei Consigli regionali e diocesani;
- d) partecipare come membro di diritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Art. 22

Il Consigliere spirituale nazionale

§ 1. Spetta al Consigliere spirituale nazionale:

- a) vigilare sull'ortodossia e sull'ecclesialità dell'Associazione;
- b) assicurare l'adeguato sostegno alla vita spirituale di tutta l'Associazione e alla formazione degli aderenti;
- c) promuovere la Fraternità Sacerdotale a livello nazionale, regionale e diocesano;
- d) coadiuvare il Presidente nei rapporti ecclesiali.

§ 2. Il Consigliere spirituale nazionale partecipa alla definizione e all'attuazione delle linee guida spirituali ed ecclesiali dell'Associazione. Non ha diritto di voto nelle materie economiche ed amministrative dell'Associazione.

Art. 23
Il Direttore

Spetta al Direttore:

- a) assumere la responsabilità delle attività economiche, giuridiche ed amministrative dell'Associazione;
- b) sovrintendere alle attività organizzative e ai progetti che fanno capo alle strutture del Rinnovamento nello Spirito Santo nella visione comune dell'unica ispirazione ecclesiale;
- c) partecipare come membro di diritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Titolo IV
RAPPORTI CON LA GERARCHIA

Art. 24

§ 1. Il Rinnovamento nello Spirito Santo, in quanto associazione privata di fedeli, fa sue le direttive pastorali del Santo Padre e dei Vescovi a livello diocesano, regionale e nazionale; incoraggia i propri aderenti a mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità, come anche i doni e i carismi, della cui autenticità sono giudici gli stessi Pastori (cf *Lumen Gentium*, n. 12).

§ 2. Gli aderenti si impegnano in modo responsabile e creativo nella Chiesa particolare, coinvolgendosi attivamente nei progetti pastorali della medesima, in un atteggiamento costante di ascolto e di dialogo con l'Ordinario diocesano.

Art. 25
I sacerdoti

§ 1. Il Pastorale di servizio della realtà locale può scegliere un Consigliere spirituale tra i sacerdoti aderenti all'Associazione.

§ 2. Il Consiglio o il Comitato diocesano di servizio sceglie il Consigliere spirituale diocesano tra i sacerdoti aderenti alla Associazione, presentando una terna di nominativi all'Ordinario diocesano per la conferma.

§ 3. Il Consiglio regionale sceglie il Consigliere spirituale regionale tra i sacerdoti aderenti alla Associazione; presentando una terna di nominativi alla Conferenza Episcopale Regionale per la conferma.

§ 4. Il Consiglio nazionale sceglie il Consigliere spirituale nazionale tra i sacerdoti aderenti alla Associazione, presentando una terna di nominativi alla Conferenza Episcopale Italiana per la conferma.

§ 5. I sacerdoti, indipendentemente dal grado di coinvolgimento nell'esperienza del Rinnovamento nello Spirito Santo, possono assicurare al Gruppo o alla Comunità la vita sacramentale e la guida spirituale, se richiesta da singoli aderenti.

Titolo V MEZZI DI SOSTENTAMENTO

Art. 26

§ 1. Le attività dell'Associazione sono sostenute attraverso il concorso di offerte libere degli aderenti, di quote sociali e di contributi di qualsiasi natura che costituiscono il patrimonio dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento interno dell'Associazione.

§ 2. Detto patrimonio sociale, suscettibile di incremento in virtù di atti di liberalità e delle attività svolte, non può essere distribuito durante la vita dell'Associazione ed è intrasmissibile.

§ 3. Il Comitato nazionale di servizio predispone ogni anno il bilancio revisionale entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente e il rendiconto economico e finanziario dell'attività dell'ente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro sei mesi dalla fine dell'esercizio di competenza.

§ 4. Per tutte le manifestazioni pubbliche indette dall'Associazione, nel corso delle quali si svolgano anche attività aventi rilevanza economica, l'Associazione può avvalersi della Fondazione Alleanza del Rinascimento nello Spirito Santo.

§ 5. Tutti gli aderenti sono tenuti ad assicurare il sostentamento dell'Associazione; in particolare i Pastoralisti di servizio delle realtà locali sono impegnati per garantire l'adeguato sostegno economico alle attività di cui all'art. 3.

Il mancato impegno del Pastorale di servizio per garantire l'adeguato sostegno economico, valutato dall'organo superiore, comporta la decadenza dell'intero organo pastorale.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, gli eventuali beni di sua proprietà saranno devoluti, fatti salvi i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti (cf CIC, can 326, § 2), a istituzioni aventi finalità analoghe, indicate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 28

Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea nazionale, che decide con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, ed entrano in vigore dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 29

Norma finale

Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente espresso nel presente Statuto, si farà riferimento al Regolamento interno dell'Associazione, alle norme del Codice di diritto canonico, ai documenti del magistero, alle note pastorali della Santa Sede e della Conferenza Episcopale Italiana in materia di laicato e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile in materia di associazioni private difedeli.